

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - LUNEDÌ, 7 AGOSTO 1995

---

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 32/6

### **Modifiche allo Statuto del Comune di Cevo (BS)**

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 marzo 1995 con deliberazione n. 22.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. dell'11 aprile 1995 - n. 19288.

**AVVISO DI MODIFICA**

**Comune di Cevo - (BS) - Modifiche apportate con deliberazione del C.C. n. 22 del 4 marzo 1995 pervenuta al comitato regionale di controllo in data 29 marzo 1995 esecutiva dall'11 aprile 1995 allo statuto comunale approvato con la deliberazione del C.C. n. 48 dell'11 ottobre 1991 e pubblicato sul BURL n. 29/9 in data 13 luglio 1992 ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81 e legge 15 ottobre 1993 n. 415.**

- l'intestazione del Titolo II è sostituita dalla seguente:

**GLI ORGANI**

- l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*Art. 9 - Organi*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti democraticamente dal Corpo elettorale comunale secondo le leggi della Repubblica.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.

3. La Legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi.

4. Negli organi collegiali del Comune dovrà essere promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità tra uomo e donna, sia pure con adeguate deroghe motivate da particolari situazioni oggettive.

- il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio comunale di Cevo è costituito dal Sindaco e da n. 12 consiglieri, la cui elezione, durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalle leggi della Repubblica.

- all'articolo 10, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

9. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

10. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto. Fino alla surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il Consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei Consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.

- il comma 7 dell'articolo 11 è abrogato;

- l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*Art. 12 - Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Consiglio comunale, su questioni di particolare interesse pubblico, legate all'attività amministrativa del Comune, può istituire, su richiesta formale di almeno 1/3 dei consiglieri, commissioni speciali, transitorie e di inchiesta col compito di approfondire la tematica specifica e di approntare una relazione da sottoporre all'esame consiliare.

3. Le commissioni permanenti sono costituite in modo da rappresentare, con criterio proporzionale, i Gruppi presenti in Consiglio.

4. Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicizzazione dei lavori e degli atti.

- il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco e sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del presente Statuto.

- gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sono sostituiti dai seguenti:

**Capo III  
La Giunta Comunale***Art. 16 - Composizione, nomina e revoca*

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. È composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 2 Assessori, tra cui un Vice Sindaco, da lui nominati. Il Sindaco ne comunica la nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può nominare ad Assessore cittadino non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.

8. La Giunta decade a seguito di approvazione di mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quindi dei consiglieri assegnati e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

*Art. 17 - Competenze e attribuzioni*

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale o ad altri soggetti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

*Art. 18 - Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei singoli Assessori. In sua assenza tali funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.

2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario che redige il verbale.

3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

4. Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle sue funzioni ed incarico, il Revisore dei Conti.

*Art. 19 - Gli Assessori*

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La de-

lega conferisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può, motivandola, essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio e alle Autorità competenti dal Sindaco nello stesso termine.

3. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa sono presentate al Sindaco e comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

#### Capo IV Il Sindaco

##### Art. 20 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione del Segretario comunale.

4. Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

5. Il Sindaco è garante della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

6. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

7. Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine al funzionamento ed alla gestione ottimale di tutti gli uffici ed i servizi.

8. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza di norme di leggi e dei Regolamenti, per prescrivere adempimenti o comportamenti da tenersi nel verificarsi di particolari situazioni.

9. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene e di polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

10. Può incaricare i Consiglieri Comunali di seguire specifici settori della Pubblica Amministrazione o dell'organizzazione comunale, tenendo conto anche della suddivisione in frazioni del territorio comunale.

11. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

12. Rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

13. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropri nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge.

14. Assegna alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta comunale.

15. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali, sentita la Giunta comunale.

16. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta, le istanze di partecipazione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

17. Adotta i provvedimenti concernenti il personale

non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alla Giunta ed al Segretario comunale.

18. Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manca nel Comune una figura «direttiva», ausiliaria del Segretario «rogante».

19. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

20. Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

21. Compie tutti quegli atti, in collaborazione con gli Assessori e con i funzionari comunali, che sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi di competenza del Comune, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

22. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge.

23. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento.

24. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

25. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e determinano lo scioglimento del Consiglio decorsi 20 giorni dalla presentazione al Consiglio.

26. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

27. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

##### Art. 21 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Delle deleghe conferite al Vice Sindaco, deve essere fatta comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, ed agli organi previsti dalla legge.

3. A causa di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

##### Art. 22 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

— la lettera n) dell'articolo 25, comma 1, è sostituita dalla seguente:

n) riceve le dimissioni del Sindaco e le proposte di mozione di sfiducia.

— il comma 5 dell'art. 34 è abrogato.

